

<b>Data</b>	<b>17/05/2012</b>
<b>Ente giudicante</b>	<b>CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE PRIMA</b>
<b>Numero</b>	<b>7774</b>

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 1948/2011 proposto da:

**BANCA**

**- RICORRENTE -**

contro

**FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)**

**- CONTRORICORRENTE -**

avverso la sentenza n. 234/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/02/2010;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 2.2.2010, ha respinto il gravame della **BANCA** avverso la sentenza 18.7.05 del Tribunale di Rovigo, che aveva a sua volta respinto l'opposizione legge fallimentare, ex art.98, proposta dalla banca per ottenere l'ammissione allo stato passivo del **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)** del credito chirografario di Euro 2.277.524,77, vantato in virtù di fidejussioni rilasciate dalla fallita a garanzia delle obbligazioni assunte verso l'istituto di credito da due società appartenenti al suo stesso gruppo, che, benchè portato da decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, ottenuti dalla **BANCA** nei confronti del **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)** in *bonis*, il G.D. aveva ritenuto inopponibile al Fallimento ai sensi della legge fallimentare art. 64.

La Corte territoriale - premesso che la domanda riconvenzionale legge fallimentare, ex art. 64, **avanzata tardivamente in giudizio dal curatore**, ben poteva essere apprezzata quale mera eccezione, tempestivamente dedotta, volta a paralizzare l'avversa pretesa - ha affermato che l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, degli atti a titolo gratuito posti in essere dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento **non incide sulla loro esistenza e validità**, sicchè, ai fini della loro opponibilità al fallimento, non rileva che i crediti da essi derivanti risultino definitivamente accertati in un giudicato formatosi fra le parti dell'atto medesimo; ha infine osservato che, nel merito, i motivi di appello della banca erano in parte inammissibili, perchè privi di attinenza alla decisione impugnata, ed in parte infondati, in quanto la prestazione delle garanzie non aveva arrecato alcun vantaggio alla **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)**, non essendo contestato che, alla data di rilascio delle fidejussioni, le società garantite versassero già in stato di insolvenza.

**BANCA** ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sorretto da cinque motivi, cui il **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)** ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il **PRIMO MOTIVO** di ricorso, **BANCA** denuncia violazione dell'art. 2908/09 cc, artt.647, 696 c.p.c. e legge fallimentare, art. 95.

Osserva che il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi sui quali si fondava la domanda di ammissione copriva "*il dedotto e il deducibile*" e dunque precludeva al Fallimento di introdurre la questione dell'inefficacia delle fidejussioni nei confronti della massa.

La censura è infondata.

Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, invocata dalla stessa banca a sostegno del proprio assunto, **l'efficacia del giudicato si estende**, oltre a quanto dedotto dalle parti (c.d. giudicato esplicito), anche alle ragioni di fatto o di diritto che si presentano come un antecedente logico necessario della pronuncia (c.d. giudicato implicito) e che pertanto non possono essere fatte valere in un successivo giudizio per contrastare il diritto definitivamente accertato (cfr., fra tante, Cass. nn. 3434/011, 8650/010, 18791/09, 15343/09).

E' tuttavia altrettanto consolidato il principio (che può, del resto, ricavarsi a contrario dalle medesime pronunce richiamate dalla ricorrente) che non sono coperti dal giudicato i fatti e le situazioni nuove o che, quantomeno, **non erano deducibili nel giudizio in cui il giudicato medesimo si è formato** (Cass. n. 15807/09, 21069/04).

Fra i fatti anteriormente non deducibili certamente rientra la questione concernente l'inefficacia, nei confronti della massa, del credito consacrato nel titolo giudiziale, in quanto nascente da un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nel biennio anteriore alla sentenza dichiarativa: la sanzione di inefficacia di cui alla legge fallimentare, art. 64, discende infatti direttamente dalla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato a farla valere è il curatore.

La questione non può pertanto ritenersi preclusa dal precedente giudicato formatosi fra il creditore e il fallito, che abbia definitivamente accertato la sussistenza e la validità del titolo azionato dal primo nei confronti del secondo.

**La declaratoria di inefficacia, d'altro canto, non costituisce fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito, ma, limitandosi a rendere inopponibile al fallimento il titolo che ne costituisce la fonte, non incide in alcun modo su detto accertamento (cfr. Cass. n. 1180/78).**

2) Col **SECONDO MOTIVO**, lamentando violazione dell'art. 112 cpc, la ricorrente rileva che, poichè essa aveva chiesto l'ammissione al passivo in forza di titoli giudiziali divenuti definitivi, il **fallimento avrebbe potuto eccepirne l'inopponibilità**, ma non dedurre l'inefficacia del rapporto sottostante alla loro emissione, in tal modo introducendo in giudizio una *causa petendi* nuova e diversa, sulla quale il giudice non poteva pronunciare.

La censura (rivolta alla sentenza di primo grado, ma ammissibile, in quanto già avanzata in sede d'appello e respinta dalla Corte territoriale), ove diretta effettivamente a denunciare un vizio di ultrapetizione della sentenza, risulterebbe manifestamente infondata, posto che, ai sensi dell'art.112 cpc, il giudice è tenuto a statuire sia sulle domande dell'attore sia sulle eccezioni del convenuto e che, non decidendo su queste ultime (eventualmente limitandosi, se ne ricorrono i presupposti, a dichiararle inammissibili), incorrerebbe, piuttosto, nel vizio di omessa pronuncia.

Qualora, poi, **BANCA** avesse inteso lamentare il mancato rilievo, da parte del giudice del merito, dell'inammissibilità dell'eccezione svolta dal Fallimento, siccome preclusa dal giudicato da essa azionato in sede di verifica, il rigetto della censura discenderebbe dalle considerazioni appena svolte in sede di esame del primo motivo.

3) Con il **TERZO MOTIVO**, denunciando violazione degli artt. 166, 167, 345 - 349 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che **le domande riconvenzionali, tardivamente proposte dal Fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia delle fideiussioni, potessero essere apprezzate quali eccezioni riconvenzionali.**

Osserva a riguardo che, per contrastare un diritto definitivamente accertato in giudizio, è necessaria l'emissione di un provvedimento giudiziale affermando il diritto contrapposto, che presuppone un'apposita domanda.

Anche questo motivo deve essere respinto.

Come si è già in precedenza rilevato, la richiesta di declaratoria di inefficacia legge fallimentare ex art. 64, dell'atto compiuto dal fallito non è volta a porre nel nulla l'accertamento contenuto nel giudicato, ma solo a rendere inopponibile alla massa il titolo sul quale detto accertamento si fonda; e poichè (a differenza di quanto accade allorchè l'inefficacia sia fatta valere ai sensi della legge fallimentare, art. 67) tale declaratoria non comporta la necessità di emissione di una pronuncia costitutiva, non v'è dubbio che la richiesta possa essere oggetto di un'eccezione, con la quale il curatore miri semplicemente a paralizzare la pretesa del creditore (Cass. n. 23269/06).

Erra, infine, la banca nel ritenere che l'eccezione, in quanto fondata sul rapporto sottostante all'emissione dei decreti ingiuntivi, abbia inammissibilmente alterato il *thema decidendum* oggetto del giudizio di opposizione, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere limitato alle questioni concernenti i titoli giudiziali da essa azionati.

L'assunto non trova fondamento in norme processuali, dalle quali, in contrario, si ricava (artt. 112, 167, 183 cpc) che il *thema decidendum* si forma anche in relazione alle eccezioni sollevate dal convenuto; nè, d'altro canto, è richiesto che le stesse dipendano, pena la loro inammissibilità, dal titolo dedotto in giudizio dall'attore.

4) Con il **QUARTO MOTIVO**, la ricorrente denuncia violazione della legge fallimentare art. 2901 cc, comma 2 e legge fallimentare, art. 64. Premette che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, **la prestazione di garanzia per debito altrui non può essere considerata a titolo gratuito quando sia contestuale al sorgere del credito garantito** e rileva che, nel caso di specie, era rimasto del tutto incontestato in sede monitoria (e risultava, comunque, provato dai documenti prodotti, aventi data certa anteriore al Fallimento) che **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)** aveva prestato le fidejussioni in coincidenza, logica e temporale, con la concessione alle società garantite dei fidi dai quali era poi scaturito il debito del quale le era stato ingiunto il pagamento.

Osserva, sotto altro profilo, che i rapporti pacificamente intercorrenti fra la fallita e le altre società del gruppo avrebbero dovuto comunque portare ad escludere il carattere gratuito delle fidejussioni.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Come si è accennato nella parte espositiva, la Corte territoriale - cui, con l'atto d'appello, era stata devoluta anche la questione di merito concernente l'inefficacia legge fallimentare ex art. 64, delle fidejussioni - ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame di **BANCA** inteso a far valere la contestualità fra erogazione dei finanziamenti e concessione delle garanzie, rilevando che il suo laconico contenuto, consistente nel mero richiamo dei documenti dai quali la circostanza avrebbe dovuto evincersi, non teneva conto delle motivazioni di rigetto addotte, sul punto, dal primo giudice, che aveva escluso la rilevanza probatoria di quegli stessi documenti, aventi natura di atti interni, per di più privi di data certa; il giudice d'appello ha poi ritenuto infondato il motivo con il quale la banca aveva dedotto il carattere oneroso delle fidejussioni in ragione dell'appartenenza della **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)** al medesimo gruppo delle due società garantite, osservando che queste ultime, allorchè le garanzie vennero prestate, versavano già in stato di insolvenza, sicchè doveva escludersi che la società poi fallita potesse trarre vantaggi, quantomeno indiretti, dall'operazione.

**BANCA**, anzichè censurare la prima statuizione riportando in ricorso il motivo d'appello dichiarato inammissibile ed illustrando le ragioni per le quali il suo contenuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, era idoneo a rimuovere la pronuncia del Tribunale, **si è limitata a rinviare ai documenti prodotti ed a dedurre che questi erano forniti di data certa**, senza neppure considerare che in sede di legittimità le era precluso muovere contestazioni ad un accertamento compiuto dal giudice di primo grado e ormai coperto da giudicato interno; analogamente, la ricorrente, anzichè contestare la statuizione di rigetto dell'altro motivo d'appello attraverso la denuncia dell'omesso esame, da parte della Corte territoriale, di circostanze decisive, dalle quali si sarebbe potuto evincere che le due società garantite non versavano ancora in stato di insolvenza allorchè la **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)** sottoscrisse le fidejussioni, si è limitata a richiamare in ricorso quei principi giurisprudenziali, in tema di interesse di gruppo e di onerosità della garanzia, che il giudice del merito aveva ritenuto inapplicabili al caso di specie proprio perchè le società garantite erano ormai decotte.

Le censure si rivelano, pertanto, prive di attinenza al *decisum*, e, in definitiva, carenti di motivi rientranti nel paradigma normativo di cui all'art. 366 cpc, comma 1, n. 4 (Cass. n. 17125/07).

5) Manifestamente infondato è, infine, il **QUINTO MOTIVO** di ricorso, con il quale **BANCA**, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 cpc, lamenta la mancata compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

La banca, la cui domanda di ammissione è stata respinta, è rimasta interamente soccombente nel giudizio: la Corte di merito ha dunque correttamente applicato il disposto dell'art. 91 cpc, per di più ampiamente e congruamente motivando sulle ragioni che escludevano la possibilità di disporre la compensazione delle spese.

Anche le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**PQM**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la **BANCA** a pagare al **FALLIMENTO SPA (FIDEIUSSORE)**. le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

EX PARTE CREDITORIS.IT